


N. 0 /2015 REG.PROV.CAU.
N. 0 /2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generaleel 2015, proposto da:

.....
rappresentato e difeso dall'avv. Laura
Mazza, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Cadore,
19*contro*Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, Via
Freguglia, 1*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*del provvedimento emesso dalla Quesura di Milano in data 10.04.2015
prot. n. 17087/2014 Imm., notificato in data 16.06.2015, di rigetto
dell'istanza avanzata dalla ricorrente in data 22.03.2014, volta ad
ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n. I03848197,
nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori,

connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno -
Questura di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 il dott.
Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Rilevato:

che la ricorrente, cittadina colombiana, ha impugnato il provvedimento
con il quale l'amministrazione le ha negato il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione;

che, in particolare, la sig.ra _____ ha dedotto l'illegittimità
del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 5, comma 5, e
22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, oltre che per carenza di
motivazione;

Ritenuto:

che il ricorso pare fondato, sotto il profilo della illegittima compressione
della facoltà concessa allo straniero di godere di un anno di rinnovo del
permesso di soggiorno per fini di "attesa occupazione", a prescindere
dalla situazione reddituale posseduta dalla straniera;

che, peraltro, è stato prodotto nel fascicolo di causa un atto di
disponibilità all'assunzione della ricorrente quale collaboratrice familiare,

che avrebbe potuto costituire valido titolo contrattuale, anche ai fini del reddito, qualora alla straniera fosse stato rilasciato in tempi congrui il titolo di soggiorno richiesto;

che, pertanto, l'amministrazione convenuta dovrà accordare il predetto titolo, ai fini della formalizzazione dell'assunzione della lavoratrice straniera, e fatte salve le successive verifiche sull'effettività del rapporto di lavoro pattuito;

che la ricorrente è esposta al grave e irreparabile pregiudizio di dovere lasciare il territorio nazionale, nel quale è inserita da più di dieci anni;

che, pertanto, sussistono le condizioni per la concessione dell'invocata cautela;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) accoglie la domanda cautelare, e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 maggio 2016.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Roberto Lombardi, Referendario, Estensore

Angelo Fanizza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)